

# ASSINDATOCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO  
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziATO PER LA  
STAMPA IL 10/10/2011

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA  
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatocolf.it SITO: www.assindatocolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO  
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA  
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

## RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

### INIZIATE LE TRATTATIVE

Il 28 febbraio scorso, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico” (C.C.N.L.), siglato il 16 febbraio 2007, ha formalmente concluso il proprio periodo di validità quadriennale, validità che viene però prolungata sino alla firma del successivo rinnovo. I Sindacati dei lavoratori firmatari hanno sottoposto alla controparte datoriale due “piattaforme sindacali” di proposte per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria; una, congiunta, proveniente da Federcolf, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, l'altra, separata, predisposta dalla Filcams-CGIL.

Si spera di poter giungere alla firma del rinnovo con trattative meno lunghe e tra-

vagliate di quelle che quattro anni or sono precedettero la stipula dell'ultimo contratto. Sarà comunque cura della redazione aggiornare costantemente sull'andamento delle trattative in corso e su tutte le eventuali novità di rilievo che da queste dovessero derivare.

### RINNOVO TESSERE

*Si invitano gli associati a procedere, entro il corrente trimestre, al versamento della quota associativa per l'ANNO 2012.*

## CERTIFICAZIONI DI MALATTIA

### È CAMBIATO IL DESTINATARIO

Dal 13 settembre scorso sono in vigore le nuove disposizioni relative all'obbligo per i medici dell'invio telematico all'INPS dei certificati di malattia di tutti i

lavoratori dipendenti. **Non fanno eccezione i lavoratori domestici, nonostante non compete all'INPS la retribuzione dei periodi di malattia dei lavoratori di tale settore, i quali non dovranno, comunque, più consegnare al datore di lavoro copia del certificato medico attestante lo stato di malattia e la prognosi, ma saranno invece tenuti soltanto a comunicare tempestivamente al datore la propria assenza dal lavoro per indisposizione ed a fornirgli, se richiesto, il numero di protocollo del certificato inviato on-line all'INPS dal medico.**

A differenza di quanto previsto per gli altri comparti lavorativi, l'INPS non trasferirà direttamente ai datori di lavoro domestico, tramite posta elettronica certificata (PEC), i certificati medici ricevuti, in quanto nel nostro settore spesso non vi è certezza del destinatario di tale comunicazione: nel lavoro dome-

*segue a pag. 2*

## LA MALATTIA NEL LAVORO DOMESTICO

Come ben sanno i datori di lavoro domestico (o, perlomeno, come dovrebbero sapere), a differenza di ciò che generalmente avviene in quasi tutti gli altri comparti occupazionali, l'INPS non provvede alla **retribuzione dei lavoratori** durante i periodi di malattia, onere che, invece, compete ai datori di lavoro, nella misura, rispettivamente, di **8, 10 o 15 giorni di malattia retribuiti per anno solare, a seconda che l'anzianità di servizio del lavoratore domestico sia inferiore a 6**

**mesi, vada da 6 mesi a 2 anni o sia superiore a 2 anni (art. 26 del C.C.N.L.).**

I primi tre giorni di ogni periodo di assenza per indisposizione sono pagati al 50% (la c.d. “carezza”), mentre dal 4° giorno e sino agli accennati limiti annuali di 8, di 10 o di 15 giorni di malattia connessi alle tre distinte fasce di anzianità di servizio, la retribuzione deve corrispondere al 100% delle equivalenti giornate di lavoro. Gli eventuali giorni suppletivi di malattia eccedenti quelli di cui ai limiti sopracitati non sono retribuiti, né gravati da contributi previdenziali; permane comunque l'obbligo per il datore di lavoro, in relazione alle menzionate tre fasce di anzianità, della conservazione del posto di lavoro, rispettivamente per ulteriori 10, 45 o 180 giorni di assenza per anno, ovviamente per malattia certificata. Tali periodi sono calcolati intendendo per anno solare i 365 giorni decorrenti dall'evento. Ricordiamo, inoltre, che la malattia sopraggiunta durante le ferie o il periodo di prova o il periodo di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

### REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne

Responsabile di redazione: Dario Lupi

Coordinatrice: Teresa Benvenuto

Hanno collaborato a questo numero:

Bruno Benelli, Teresa Benvenuto, Antonella Berriola D'Alessio, Gioacchino De Marco, Dario Lupi, Michele Scaglione, Michele Vigne

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma

Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07

Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

### LE NOSTRE INTERVISTE

PAG. 5

**A COLLOQUIO  
CON IL DELEGATO  
DI UDINE**